**Karate – 2021 CORSI ED ESAMI REGIONALI PER INSEGNANTI TECNICI (Aspiranti Allenatori)**

Caratteristica I Comitati Regionali sono tenuti ad organizzare i Corsi e gli Esami Regionali per gli Insegnanti Tecnici (Aspiranti Allenatori). Il Corso ha la durata complessiva di 60 ore suddivise in una parte generale (32h), a cura della Scuola Regionale dello Sport del Coni, ed una parte specifica (28h) a cura del Comitato Regionale di Settore. Viene tollerata una assenza per un numero di ore non eccedenti il 10% del monte ore previsto (quindi 6 ore). Conseguentemente, i Candidati che superino il numero di ore di assenza consentita non possono sostenere l’Esame finale. Ove possibile, è opportuno che i tre Settori svolgano congiuntamente la parte generale del programma. I Comitati Regionali sono tenuti ad inviare alla Scuola Nazionale della scrivente Federazione gli elenchi (necessariamente in ordine alfabetico) dei Candidati risultati idonei entro e non oltre 15 giorni dalla data di fine esame. I Candidati possono partecipare al Corso presso un Comitato Regionale differente da quello di appartenenza solo in casi del tutto eccezionali e previa autorizzazione/accordo di entrambi i Vicepresidenti dei Comitati Regionali interessati.

**Quota di partecipazione.**

**La quota di partecipazione è fissata in € 200,00 da versarsi sul conto del Comitato Regionale competente.** La quota di partecipazione è comprensiva di lezioni, esami e materiale didattico. Il Diploma e tutte le spese di organizzazione sono a carico del Comitato Regionale competente.

**REQUISITI**

1. L’insegnamento delle discipline sportive controllate dalla FIJLKAM è consentito solo a coloro che abbiano ottenuto dalla Federazione la qualifica di Insegnante Tecnico, in armonia con il “Sistema Nazionale di Qualifiche dei Tecnici Sportivi” del CONI.
2. La qualifica di Insegnante Tecnico si acquisisce frequentando i Corsi indetti dalla Federazione e superando i relativi Esami.
	1. Aspiranti Allenatori;
3. Per essere ammessi ai Corsi e agli Esami è necessario possedere i seguenti requisiti:
	1. **almeno 18º anno di età; (già compiuti)**
	2. avere svolto attività agonistica;
	3. idoneità fisica allo svolgimento della funzione;
	4. non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno; non aver riportato nell’ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni

Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva del CONI o di Organismi Sportivi Internazionali riconosciuti;

* 1. non abbiano subito sanzioni a seguito dell’accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;

f} cintura nera 1º Dan per gli Aspiranti Allenatori;

1. Gli Insegnanti Tecnici di nazionalità straniera possono essere iscritti aII’AIbo Federale degli Insegnanti Tecnici dal Consiglio di Settore, su proposta del Presidente della Federazione. Essi devono presentare alla Federazione, tramite i Comitati Regionali, che devono esprimere il proprio motivato parere, domanda corredata della documentazione rilasciata dalla Federazione di origine atta a stabilire la qualifica, la categoria ed il grado del richiedente.
2. Gli Atleti classificatisi ai primi tre posti ai Giochi Olimpici, ai World Games, ai Campionati Mondiali Seniores, ai Campionati Europei Seniores ed ai Giochi del Mediterraneo e che abbiano i requisiti di cui al Punto 4) del presente Articolo, possono essere iscritti direttamente aII’AIbo Federale degli Insegnanti Tecnici ed inquadrati nella categoria Aspiranti Allenatori e successivamente, al compimento del 30º anno di età, in quella Allenatori dal Consiglio di Settore, su proposta del Presidente della Federazione.
3. I Diplomati deII’Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF\IUSM) che abbiano i requisiti di cui al Punto 4) del presente Articolo, possono essere iscritti direttamente aII’AIbo Federale degli Insegnanti Tecnici ed inquadrati nella categoria Aspiranti Allenatori dal Consiglio di Settore, su proposta del Presidente della Federazione.
4. Gli Insegnanti Tecnici che prestano la Ioro opera a favore di una Società Sportiva affiliata si vincolano con la stessa per tutto l’anno, salvo diverso accordo con la Società Sportiva.

Per trasferirsi ad altra Società Sportiva è sufficiente che, entro il 30 settembre, comunichino, con Iettera raccomandata, le Ioro intenzioni alla Società Sportiva con la quale sono vincolati alla Federazione ed al Comitato Regionale competente.

1. Gli Insegnanti Tecnici, ad eccezione dei Benemeriti, hanno l’obbligo di frequentare i Corsi annuali di aggiornamento indetti dalla Federazione.
2. Gli Insegnanti Tecnici sono posti fuori quadro per i seguenti motivi:
	1. provvedimento disciplinare adottato dai competenti Organi Federali di Giustizia Sportiva ;
	2. mancata partecipazione, non giustificata, al Corso di aggiornamento annuale;
	3. specifica motivata richiesta.

Per essere riammessi nei quadri federali devono superare, entro l’anno di riferimento, i relativi esami regionali indetti dalla Federazione.

Gli Insegnanti Tecnici cessano di far parte deII’Albo Federale per i seguenti motivi:

1. dimissioni volontarie;
2. mancato rinnovo della tessera federale;
3. provvedimento di radiazione comminato dai competenti Organi Federali di Giustizia Sportiva;
4. perdita di uno dei requisiti di cui al precedente Punto 4).
5. La qualifica di Insegnante Tecnico è compatibile con quella di Atleta, di Arbitro Regionale e di Presidente di Giuria Regionale, ma non con quella di Arbitro Nazionale o Internazionale o di Presidente di Giuria Nazionale.

**Articolo 53** - **Gli Aspiranti Allenatori**

1. Per essere ammessi agli Esami per Aspiranti Allenatori gli interessati devono essere tesserati alla FIJLKAM e frequentare un Corso di preparazione organizzato dal Comitato Regionale.
2. Le domande devono essere presentate ai Comitati Regionali competenti.
3. I candidati promossi sono iscritti aII’Albo Federale degli Insegnanti Tecnici ed inquadrati nella categoria Aspiranti Allenatori, con anzianità a decorrere dal 1º gennaio dell’anno successivo.
4. Gli Aspiranti Allenatori possono svolgere la loro opera presso una Società Sportiva affiliata sotto la guida dell’insegnante Tecnico titolare, sostituirlo temporaneamente nell’insegnamento ed assistere gli atleti nelle competizioni.